

Newsletter

Pharma, Healthcare and Life Sciences

L'agenzia delle Entrate chiarisce il regime fiscale della cessione di asset per la commercializzazione di un prodotto farmaceutico

I. Riepilogo e sintesi delle conclusioni

Con la risposta ad interpello n. 151 del 23 marzo 2022 (la "Risposta"), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette ed indirette della cessione di taluni asset relativi ad un prodotto farmaceutico tra due società, Alfa e Beta (rispettivamente anche l'"Acquirente" e la "Cedente" e, congiuntamente, le "Società").

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'operazione sia qualificabile come cessione d'azienda, con la conseguenza che il relativo atto di trasferimento è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale. Inoltre, l'eventuale plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito IRES della Cedente, con possibilità di ripartire la plusvalenza in cinque esercizi ove il bene sia stato posseduto da almeno tre anni; di contro, la plusvalenza non concorrerà alla formazione della base imponibile IRAP.

La Risposta pare sostanzialmente in linea con i precedenti di prassi; si segnala però che si pongono alcune criticità in caso di trasferimenti *cross-border* e di asimmetrie tra ordinamenti in relazione alla qualificazione di "azienda".

II. Contesto e quesito

Alfa opera nel settore farmaceutico ed intende acquistare da Beta i seguenti beni che, in capo alla Cedente, non costituiscono azienda: (i) il marchio Gamma relativo ad un prodotto farmaceutico, (ii) l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio ("AIC") di tale prodotto, (iii) il relativo dossier registrativo ed (iv) il magazzino alla data di perfezionamento della cessione.

La cessione di questi asset sarà regolata da un *Asset Purchase Agreement*.

Le Società hanno chiesto all'Amministrazione finanziaria se la cessione configuri una cessione d'azienda o, al contrario, una cessione di beni ai fini delle imposte dirette ed indirette.

III. La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha innanzitutto esaminato se gli asset in questione si qualificassero come azienda, richiamando taluni precedenti di legittimità.

In questo quadro, l’Agenzia delle entrate ha confermato che – perché ricorra una “azienda” – si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di tale attività.

In maggior dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato le sentenze della Cassazione che hanno negato la necessità della cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda in capo al cedente, affinché vi sia cessione d’azienda, essendo sufficiente un residuo di organizzazione dei beni ceduti, che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione (non di rilievo) da parte del cessionario.

Procedendo all’esame del caso oggetto della Risposta, l’Agenzia delle entrate ha concluso che l’insieme degli asset, tra loro legati da un vincolo funzionale rispetto alla commercializzazione del prodotto Gamma, è sufficiente a configurare un ramo d’azienda.

E questo, nonostante talune differenze circa la composizione e la natura degli asset oggetto di trasferimento, analizzati nella precedente risposta n. 574 del 10 dicembre 2020 (dove pure era stata riscontrata una cessione di azienda), come riepilogato nella seguente tabella:

Risposta a interpello n. 574 del 2020	Risposta a interpello n. 151 del 2022
<ul style="list-style-type: none">✓ Cessione del marchio✓ Autorizzazione all’immissione in commercio (“AIC”)✓ Magazzino residuo in capo al Cedente✗ Domini internet✗ Proprietà della molecola✗ Traslazione dei rapporti produttivi	<ul style="list-style-type: none">✓ Cessione del marchio✓ Autorizzazione all’immissione in commercio (“AIC”)✓ Magazzino residuo in capo al Cedente✗ Dossier relativo al prodotto

Ciò posto, ai fini delle imposte indirette, il contratto di cessione degli asset sarà soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale.

Ai fini IRES, la plusvalenza eventualmente realizzata concorrerà alla formazione del reddito imponibile e, ove l’azienda sia stata posseduta da almeno tre anni, sarà ammessa la ripartizione della plusvalenza in cinque periodi d’imposta; di contro, la plusvalenza non concorrerà alla formazione della base imponibile IRAP.

IV. Considerazioni finali

Le conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle entrate paiono sostanzialmente in linea con i precedenti di prassi.

Ciò posto, si osserva che, nei rapporti commerciali, la qualificazione come “azienda” dei beni collegati ad un prodotto farmaceutico possono dare origine a varie criticità in caso di trasferimenti *cross-border*, dove si possono riscontrare asimmetrie tra giurisdizioni.

In particolare, può accadere che un bene ceduto isolatamente possa essere qualificato (i) come singolo bene (e quindi rilevare ai fini IVA) dallo Stato dell’acquirente e (ii) come parte di una azienda (e quindi rilevare ai fini dell’imposta di registro) dallo Stato del cedente. E questo non solo quando vi sia una diversa soglia per l’individuazione di una “azienda”, ma anche quando, ad esempio, il ricorrere di una “azienda” non dipenda dalla organizzazione dei beni in capo al cedente, ma in capo all’acquirente, a valle dell’acquisizione di beni isolati da parte di più cedenti.

Contatti:

Luca Liistro

Partner

T. +39 02 72157 322

luca.liistro@chiomenti.net

Paolo Giacometti

Partner

T. +39 02 72157 651

paolo.giacometti@chiomenti.net

Carlomaria Setti della Volta

Senior Associate

T. +39 02 72157 418

carlomaria.setti@chiomenti.net